

**Regolamento
sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni
regionali dei trasporti
(del 10 luglio 2001)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 2 della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997,

decreta:

Comprensori e settori

Art. 1 ¹Il territorio del Cantone è organizzato secondo i seguenti 5 comprensori in cui operano altrettante Commissioni regionali dei trasporti (CRT):

- a) Mendrisiotto: distretto di Mendrisio e Comuni del distretto di Lugano sino al ponte diga di Melide;
- b) Luganese: distretto di Lugano, esclusi i Comuni a sud del ponte diga di Melide e compreso quello di Isonne;
- c) Locarnese: distretti di Locarno e Vallemaggia;
- d) Bellinzonese: distretto di Bellinzona, senza il Comune di Isonne;
- e) Tre Valli: distretti di Leventina, Blenio e Riviera.¹

²Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti nella CRT, vengono costituiti i Settori di trasporto (Settore), formati dai rispettivi Comuni, dalle Associazioni dei Comuni (Associazione) e dagli Enti regionali per lo sviluppo (ERS).²

³Ogni Settore costituisce di regola una propria Assemblea ed è rappresentato nella CRT con un numero proporzionale di membri.

⁴È data facoltà ai diversi Settori di costituire un'unica Assemblea.

Assemblea del settore

a) composizione e funzionamento

Art. 2 ¹L'Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del Settore, designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.

²Dove il Settore coincide con un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell'Assemblea sono assunti dal Municipio.

³Dove il Settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell'Assemblea sono assunti dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali.³

⁴L'Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a maggioranza semplice.⁴

b) compiti

Art. 3 L'Assemblea ha il compito di:

- a) nominare il proprio Presidente;
- b) designare i suoi rappresentanti nella CRT;
- c) individuare i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre la priorità degli interventi;
- d) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;
- e) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.

Associazione dei Comuni come Settore

a) funzionamento

¹ Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137; precedente modifica: BU 2016, 421.

² Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

³ Cpv. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.

⁴ Cpv. introdotto dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.

Art. 4⁵ 1Se il comprensorio dell'Associazione dei Comuni coincide con quello del Settore, l'Associazione può assumere i compiti e le funzioni dell'Assemblea del Settore per i Comuni che la costituiscono.

2Gli organi dell'Associazione deliberano secondo i propri statuti.

b) compiti

Art. 5 L'Associazione ha il compito di:⁶

- a) designare i suoi rappresentanti nella CRT entro due mesi dal rinnovo dei propri organi;⁷
- b) individuare i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre le priorità degli interventi;
- c) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;
- d) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.

Commissioni regionali dei trasporti

a) composizione

Art. 6⁸ 1CRT del Mendrisiotto composta da 15 membri, in rappresentanza di 3 Settori di trasporto e dell'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB):

- a) Ceresio Sud: Arogno, Bissone, Maroggia, Melano e Rovio: 2 membri
- b) Frontiera Ovest: Brusino Arsizio, Coldrerio, Mendrisio, Riva San Vitale e Stabio: 5 membri
- c) Frontiera Est: Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo: 7 membri
- d) Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB): 1 membro

2CRT del Luganese composta da 15 membri, in rappresentanza di 5 Settori di trasporto:

- a) Lugano: 3 membri
- b) Ceresio Centrale: Muzzano, Collina d'Oro, Grancia, Melide, Morcote, Paradiso, Sorengo e Vico Morcote: 3 membri
- c) Ceresio Nord: Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Savosa, Porza e Vezia: 3 membri
- d) Malcantone: Agno, Aranno, Alto Malcantone, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Curio, Magliaso, Manno, Miglieglia, Neggio, Novaggio, Pura, Tresa e Vernate: 3 membri⁹
- e) Valli di Lugano: Bedano, Capriasca, Gravesano, Isonne, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Origgio, Ponte Capriasca e Torricella-Taverne: 3 membri¹⁰

3CRT del Locarnese composta da 17 membri, in rappresentanza di 9 Settori di trasporto e dell'Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM):

- a) Locarno: 3 membri
- b) Verbano Est: Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia e Tenero-Contra: 2 membri¹¹
- c) Verbano Centro: Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina: 3 membri
- d) Comune di Verzasca: 1 membro¹²
- e) Comune di Onsernone: 1 membro¹³
- f) Associazione dei Comuni della Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia: 1 membro
- g) Circolo della Melezza: Centovalli e Terre di Pedemonte: 1 membro
- h) Verbano Ovest: Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona: 3 membri
- i) Gambarogno: 1 membro
- l) Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM): 1 membro

4CRT del Bellinzonese composta da 9 membri, in rappresentanza dei Comuni sottoelencati:

- Bellinzona: 5 membri
- Arbedo-Castione: 1 membro
- Lumino: 1 membro
- S. Antonino: 1 membro

⁵ Art. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

⁶ Frase modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

⁷ Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

⁸ Art. modificato dal R 12.10.2016; in vigore dal 14.10.2016 - BU 2016, 421; precedenti modifiche: BU 2004, 217; BU 2010, 181; BU 2014, 184.

⁹ Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

¹⁰ Cpv. modificato dal R 8.5.2018; in vigore dal 11.5.2018 - BU 2018, 175.

¹¹ Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

¹² Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

¹³ Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

– Cadenazzo: 1 membro.¹⁴

⁵CRT delle Tre Valli composta da quattro membri, di cui almeno tre dell'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV), in rappresentanza dei distretti di Leventina, Blenio e Riviera.¹⁵

b) designazione dei rappresentanti nella CRT

Art. 7¹⁶ ¹I Municipi dei Comuni con più rappresentanti nella CRT designano almeno uno di essi tra i propri membri.

²I delegati dei Settori di trasporto formati da due Comuni sono scelti di regola tra i Municipali dei Comuni che ne fanno parte e rappresentano l'intero Settore.

³I delegati dei Settori di trasporto formati da più Comuni sono scelti tra i Municipali dei Comuni che ne fanno parte e rappresentano l'intero Settore.

⁴I delegati delle Associazioni dei Comuni devono di regola far parte di un esecutivo comunale.

⁵I Consigli direttivi degli Enti regionali per lo sviluppo designano i loro rappresentanti, delegando almeno un membro che, di regola, deve far parte di un esecutivo comunale.¹⁷

c) funzionamento

Art. 8 ¹La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.

²Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

³La CRT può nominare al suo interno un Comitato organizzativo.

d) compiti

Art. 9 ¹I compiti della CRT sono:

- a) nominare il proprio Presidente e vice-presidente;
- b) allestire il progetto di Piano cantonale dei trasporti (PCT) relativo agli aspetti regionali (compresa la valutazione dei costi, le priorità e la chiave di riparto intercomunale);
- c) allestire, se incaricata dal Dipartimento del territorio, il progetto di PCT relativo agli aspetti interregionali;
- d) proporre al Consiglio di Stato l'offerta di trasporto, conformemente all'art. 10 della legge sui trasporti pubblici;
- e) formulare i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d'importanza cantonale (art. 37 cpv. 1 legge sui trasporti pubblici);
- f) preventivare una valutazione dei costi necessari all'attuazione delle opere previste dal PCT e la cronologia temporale degli interventi;
- g) definire l'organizzazione interna e le modalità d'informazione;
- h) garantire il coordinamento e l'integrazione delle procedure speciali rese necessarie dal PCT;
- i) collaborare con il Cantone nel coordinamento delle procedure attuative;
- l) rappresentare tutti i Comuni della CRT verso l'esterno per tutti i temi concernenti il suo campo d'attività.

²A tal fine la CRT deve preventivamente:

- a) individuare i problemi, stabilire le priorità ed allestire un programma di lavoro e relativo preventivo, secondo modalità e procedure proprie;
 - b) valutare, sentita l'Autorità cantonale, l'opportunità di formare uno o più gruppi tecnici composti da:
 1. operatori incaricati di elaborare gli studi pianificatori necessari;
 2. rappresentanti dei Servizi competenti dell'Amministrazione cantonale, della Confederazione, dei Comuni, degli Enti regionali per lo sviluppo (ERS), delle Imprese di trasporto ed altri Enti interessati;¹⁸
 - c) controllare e coordinare l'avanzamento dei lavori degli operatori;
 - d) verificare la fattibilità delle proposte elaborate, ricercando l'adesione dei Comuni e del Cantone e consultando Enti e Associazioni;
 - e) elaborare ed adottare i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e trasmetterli ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione;
 - f) curare e coordinare l'informazione dell'opinione pubblica.
- ³La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.

¹⁶ Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.

¹⁷ Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

¹⁸ Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

Ruolo dell'Autorità cantonale

Art. 10 Il Consiglio di Stato, tramite i propri Servizi competenti:

- a) partecipa nel quadro dei gruppi tecnici all'elaborazione del PCT;
- b) assicura il coordinamento con gli altri Piani regionali dei trasporti e con il livello interregionale;
- c) esamina ed approva il programma di lavoro proposto dalla CRT ed assicura la quota di finanziamento cantonale per gli studi di base e l'elaborazione del PCT;
- d) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei Settori di trasporto;
- e) dirime definitivamente eventuali divergenze.

Finanziamento delle CRT

Art. 11 ¹Le spese di funzionamento delle CRT e della sua Segreteria sono a carico dei Comuni membri, che su proposta della rispettiva CRT, se le ripartono consensualmente.

²In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.

Durata in carica delle CRT e dei loro membri

Art. 12 ¹Le CRT restano in funzione a tempo indeterminato.

²La durata in carica dei loro membri, sempre rieleggibili, coincide con quella della legislatura comunale, ritenuto che i singoli membri restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

Norma abrogativa

Art. 13 Le convenzioni già sottoscritte per la costituzione delle Commissioni intercomunali dei trasporti sono abrogate e vengono sostituite dal presente regolamento.

Entrata in vigore

Art. 14 ¹Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁹

²È abrogato il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 12 giugno 2001.

Pubblicato nel BU **2001**, 210.

¹⁹ Entrata in vigore: 13 luglio 2001 - BU 2001, 210.